

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNIELLO, LAURIA, ZANGARA  
e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1987

Disposizioni relative all'accesso alla dirigenza del personale  
direttivo del Ministero delle finanze

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 luglio 1984, n. 301, relativa all'accesso alla dirigenza statale, è gravemente carente nella disciplina transitoria di salvaguardia delle posizioni acquisite dai funzionari più anziani, in quanto non ha tenuto conto delle particolari condizioni dei ruoli ad esaurimento in alcune amministrazioni. Tale legge, che prefigge di istituire concorsi che consentano all'Amministrazione di vagliare l'effettiva idoneità del candidato direttivo a svolgere le funzioni di dirigente dello Stato, alla luce delle recenti prove affrontate, si è rivelata assolutamente infruttuosa in quanto ha costretto i funzionari medesimi a sostenere prove di esami nel loro contenuto assolutamente ripetitive di quelle sostenute al momento dell'ammissione nei rispettivi ruoli dell'Amministrazione statale.

D'altronde, l'esigua riserva di posti prevista dall'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 301, da attribuire *una tantum* per merito comparativo ai funzionari anziani, nel presupposto dell'inutilità di ulteriori accertamenti della loro preparazione e capacità professionale, se poteva ritenersi sufficiente nelle amministrazioni con limitate presenze nei ruoli ad esaurimento, è certamente inadeguata per l'Amministrazione finanziaria, nella quale si concentra oltre la metà di tutti i funzionari dei ruoli ad esaurimento della Pubblica amministrazione.

È infatti noto, per essere stato in varie sedi rilevato (interrogazioni parlamentari, ricorso al TAR del Lazio e da notizie di stampa), che nell'Amministrazione delle finanze esistono circa 2.500 funzionari delle qualifiche ad

esaurimento con una elevatissima anzianità di servizio nella carriera direttiva (venti-trenta anni in media) e con qualifiche di responsabilità funzionali (titolarità e reggenze di uffici o servizi, funzioni ispettive, eccetera), che soltanto in minima parte hanno potuto avvalersi della indicata riserva di posti (sono rimasti fuori addirittura molti funzionari investiti da tempo di formale reggenza di uffici di livello dirigenziale).

È da tener presente che il Consiglio di Stato in sede di appello giurisdizionale, con sentenza n. 433 del 1986, depositata il 23 giugno 1986, ha confermato la sentenza n. 470 resa dal TAR del Lazio nella quale veniva accolto il ricorso avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 1979, con cui era stata disposta la sospensione del concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale bandito dalla stessa Presidenza.

È da ritenere pertanto assurdo che i predetti funzionari, dopo aver subito per più di un decennio l'inerzia dell'Amministrazione nell'espletare il corso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 sulla dirigenza, debbano ora (avendo tutti in media oggi cinquanta anni di età) sottoporsi, per accedere alla dirigenza, ai concorsi previsti dalla citata legge n. 301 di tipo scolastico, in tutto simili a quelli già sostenuti per l'accesso in carriera e per di più in concorrenza con colleghi molto più giovani, giacché non è stato neppure conservato il criterio di salvaguardia a suo tempo espressamente riconosciuto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 citato, secondo cui l'ammissione al corso, limitata al numero dei posti da attribuire aumentato del 50 per cento, doveva essere graduale, cioè in ordine di ruoli a cominciare dalla qualifica più elevata.

Nell'ambito delle finanze, gli effetti della legge n. 301, oltre a non raggiungere lo scopo di fornire una tutela ai funzionari più anziani, hanno assunto aspetti perversi, addirittura lesivi delle posizioni giuridiche acquisite da detti funzionari ad esaurimento che lo stesso legislatore ha sempre considerato appartenenti all'area dirigenziale (articolo 9 della legge n. 382 del 1975, articolo 1 della legge n. 312 del 1980, articolo 26 della legge n. 93 del 1983, oltre alle norme sul trattamento economico).

Infatti una Commissione speciale, costituita presso il Consiglio di Stato, con parere n. 196 del 12 dicembre 1983, ha chiaramente riconosciuto a tali funzionari uno *status* che «presenta elementi di corrispondenza a quello dei dirigenti», in quanto le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione da essi possedute «non sono cosa diversa da quelle preesistenti» conservate ad esaurimento: è chiaro quindi che detti funzionari sono in effetti, per la peculiarità delle funzioni svolte e per la ortodossa continuità storica del significato della qualifica rivestita, dirigenti a pieno titolo.

La situazione particolarmente pesante creata nelle finanze è stata ammessa dall'allora Ministro delle finanze, onorevole Visentini, che nella risposta scritta fornita all'interrogazione Ianniello, n. 4-13934 (IX legislatura), ha riconosciuto che è «certamente condivisibile il sistema di selezione per l'attribuzione della qualifica di primo dirigente (ammissione tramite scrutinio per merito comparativo ad un corso di formazione dirigenziale)», significando altresì che «tale sistema, peraltro già adottato al Ministero dell'interno, è infatti in grado di assicurare, con maggiore celerità e una procedura più semplice, risultati certo non inferiori a quelli ottenibili con i criteri dettati dalla ripetuta legge n. 301» del 1984.

Pertanto si rende indispensabile ed urgente provvedere ad una modifica della disciplina transitoria della legge n. 301, al fine di eliminare le incongruenze sopradette, restituendo ai funzionari dei ruoli ad esaurimento certezza del proprio *status* (cui è indispensabile dare piena attuazione) ed adeguate prospettive, anche e soprattutto per la migliore funzionalità dei delicati servizi a cui essi sono preposti.

D'altra parte l'esigenza di un adeguamento della normativa della legge n. 301 alle particolari situazioni in essa non compiutamente considerate è stata già avvertita ed accolta dal legislatore per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno con l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede il conferimento della qualifica di primo dirigente attraverso un corso di tre mesi

con esame finale, al quale sono ammessi, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre, i funzionari direttivi in possesso di un'anzianità di servizio di almeno nove anni e sei mesi che hanno conseguito nell'ultimo quinquennio la qualifica di «ottimo».

La norma ricalca in gran parte la regolamentazione già adottata, in deroga alla legge n. 301, per i funzionari del Ministero dell'interno, con le disposizioni sopra menzionate.

L'articolo 2 prevede l'inquadramento in soprannumero nella qualifica di primo dirigente dei funzionari dei ruoli ad esaurimento in possesso di un'anzianità di effettivo servizio particolarmente elevata (almeno venti anni) e con cospicua esperienza.

Anche questa disposizione, che ha l'evidente scopo di non assoggettare a ulteriori prove funzionari di età avanzata già ampiamente sperimentati, è modellata su un'analoga disposizione già emanata, in sede di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 121 del 1981, per i funzionari più anziani del Ministero dell'interno (articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, ed articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340). Ciò è particolarmente rilevante, specie ove si tenga conto che la maggior parte dei predetti funzionari del ruolo ad esaurimento hanno sostenuto generalmente due prove: una per l'accesso alla carriera direttiva ed un'altra per transitare dalla periferia al centro o per beneficiare dell'ulteriore progressione nella carriera direttiva.

L'articolo 2 prevede inoltre l'inquadramento nella predetta qualifica dei funzionari del ruolo ad esaurimento man mano che raggiungano l'anzianità di venti anni di effettivo servizio.

Peraltro, la soluzione proposta appare necessitata dall'esigua disponibilità degli organici dirigenziali nell'Amministrazione delle finanze, che altrimenti renderebbe estremamente lenti gli avanzamenti, vanificando ogni

prospettiva di carriera specialmente per i funzionari più giovani.

D'altronde merita rilevare che il predetto limite minimo di venti anni è di gran lunga superiore, in alcuni casi di oltre il doppio, a quello fissato con norme di legge per fattispecie analoghe relativamente ai funzionari di altri settori della Pubblica amministrazione (vedasi l'accesso alla dirigenza previsto per taluni ruoli del Ministero dell'interno, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e di quello del tesoro, nonché per il Ministero dei beni culturali e per l'Ente ferrovie dello Stato).

L'articolo 3 è inteso a far conseguire ai direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento, che non hanno ancora raggiunto venti anni di servizio, la promozione alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento.

Il presente disegno di legge risponde infine anche all'esigenza di prendere finalmente atto dell'esistenza nell'ambito dell'Amministrazione delle finanze di un notevole numero di uffici di particolare importanza e con rilevanza esterna, ai quali a suo tempo fu disconosciuto il livello dirigenziale, dando luogo alla ben nota carenza degli organici dirigenziali che caratterizza l'Amministrazione finanziaria rispetto ad altre amministrazioni, i cui corrispondenti organici furono determinati in maniera più adeguata anche in previsione delle future esigenze.

Il provvedimento che si propone non abbisogna di copertura finanziaria, in quanto i funzionari che dovrebbero accedere per inquadramento alla prima qualifica dirigenziale hanno tutti un'elevata anzianità di servizio e quindi usufruiscono di un trattamento economico quanto meno pari a quello previsto per la qualifica di primo dirigente, mentre per il conferimento di tale ultima qualifica attraverso diverse modalità concorsuali non si hanno ovviamente oneri aggiuntivi trattandosi di attribuzioni di posti in organico.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dell'Amministrazione delle finanze e di quella autonoma dei Monopoli di Stato si accede mediante corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, al quale è ammesso il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento ovvero in possesso dell'anzianità di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza.

2. L'ammissione al corso nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale possono partecipare tutti i funzionari in possesso dell'anzianità prevista al comma 1, che abbiano conseguito la qualifica di «ottimo» nell'ultimo quinquennio.

3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.

4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. I funzionari con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno prestato almeno venti anni di effettivo servizio, sono inquadrati in soprannumero nella qualifica di primo dirigente dei rispettivi ruoli di appartenenza.

2. L'anzianità eccedente il predetto limite minimo di venti anni viene valutata agli effetti dalla progressione economica nella qualifica.

3. I funzionari del predetto ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano un'anzianità minore sono inquadrati in

soprannumero al compimento del ventesimo anno di effettivo servizio, ai sensi del comma 1.

4. Il soprannumero è riassorbito in sede di revisione delle dotazioni organiche da attuarsi nell'ambito della ristrutturazione dell'Amministrazione delle finanze.

#### Art. 3.

1. Gli impiegati delle carriere direttive del Ministero delle finanze, che rivestono la qualifica ad esaurimento di direttore di divisione, non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 2 per non avere un'anzianità di servizio di venti anni utile all'inquadramento nella qualifica dirigenziale di cui al medesimo articolo 2, conseguono la promozione anche in soprannumero alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento.

#### Art. 4.

1. Il personale della carriera direttiva, dipendente dal Ministero delle finanze, che alla data del 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di direttore di sezione e che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, non ricopriva la qualifica di direttore aggiunto di divisione, è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312.